



SCHEMA DI ACCORDO TRA

Regione Puglia

е

ANCI Puglia

per la gestione e l'erogazione delle risorse regionali relative alla concessione di contributi per		
all'attuazione della parità di genere in comuni pilota della Puglia di cui alla DGR		

•	la Regione Puglia , di seguito denominata "Regione", con sede in Bari – Lungomare Nazario Sauro n.
	33 (CF: 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale giusta DGR n
	del, dalla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere
	e

•	l'ANCI Puglia, con sede in Bari, via Marco Partipilo, n. 21 (CF:93004220724), qui rappresentata d
	(carica) a ciò delegato/a

di seguito "Parti"

Viste:

- la L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vitalavoro in Puglia", che ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso;
- la DGR 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della "Strategia per la parità di genere" denominata "Agenda di Genere", che individua 6 assi prioritari di intervento, declinando per ciascuno di essi obiettivi strategici e obiettivi operativi da perseguire con l'apporto di tutte le aree di policy regionali e le strutture amministrative a cui afferiscono;
- In particolare, l'Area 6 della suddetta Agenda di Genere recante Azioni trasversali per la rimozione degli stereotipi di genere e il miglioramento dell'azione amministrativa, in particolare la scheda 60 che ha individuato quale obiettivo specifico quello di prevedere iniziative di formazione rivolte agli EELL, ai fini dell'istituzione dell'Ufficio del Gender City Manager per la qualità urbana in ottica di genere;
- la DGR. n. _ del ___ concernente "Approvazione "Linee di indirizzo GENEREinCOMUNE per la concessione di contributi per all'attuazione della parità di genere in Comuni pilota della Puglia". Approvazione schema di convenzione con ANCI Puglia."

Considerato che:

- i soggetti della presente Convenzione sono pubbliche amministrazioni;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

- la presente Convenzione prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non un corrispettivo, considerato l'interesse pubblico comune perseguito dalle parti;
- l'ANCI Puglia, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, nell'ambito dei principi generali stabiliti dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, gode di autonomia, rappresenta gli associati, persegue gli obiettivi generali dell'Associazione nell'ambito della regione Puglia con la più ampia partecipazione degli associati, e in particolare:
- opera per dare piena attuazione al riconoscimento delle autonomie locali sancito dalla Costituzione:
- promuove l'unità, nell'iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali e decentrati delle forze locali autonomistiche e dell'Associazionismo ed elabora e persegue una politica fondata su un programma di sviluppo economico, sociale, civile e culturale espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni pugliesi;
- promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni associate;
- studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della regione;
 - È intendimento della Regione Puglia e di ANCI, nel pieno rispetto dei compiti di ciascuna istituzione, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione per la realizzazione di n. 60 Progetti diretti all'attuazione della parità di genere in comuni pilota della Puglia;
 - Al fine di favorire la celerità e la semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi
 economici si rende necessario approvare un apposito schema di Convenzione tra le parti per la
 selezione dei beneficiari del contributo in oggetto;
 - Con nota prot. 505/22, acquisita al protocollo della Sezione per l'Attuazione Politiche di Genere AOO_195/prot/25/11/2022/324, l'ANCI Puglia ha dato disponibilità a gestire le attività previste nella citata Convenzione;
 - si rende, altresì, necessario impegnare e liquidare con immediatezza il fondo stanziato dal Bilancio Autonomo regionale con DGR n. 1289 del 19.09.2022 a favore delle attività per l'attuazione delle parità di genere-trasferimenti ad Enti locali (Comuni);
 - la Regione Puglia e l'Anci Puglia intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione":
- la DGR n. 1289 del 19.09.2022 D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istituzione di un nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa";
- La dotazione finanziaria di € 380.000,00 (trecentottantamila/00) assegnata per l'esercizio finanziario 2022, nell'ambito del capitolo U.1.04.01.02.000 "ATTIVITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE- Trasferimenti ad Amministrazioni locali"in termini di competenza e cassa;

Tanto premesso e considerato le parti intervenute convengono quanto segue,

Premesse e oggetto della Convenzione

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. La presente Convenzione ha per oggetto:
 - a. Il conferimento all'ANCI Puglia delle attività di promozione, informazione e diffusione sui territori comunali delle finalità e degli obiettivi che la Regione Puglia ha inteso raggiungere attraverso la DGR n. ______ del ______;
 - b. la gestione da parte dell'ANCI Puglia dell'Avviso Pubblico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla concessione di contributi ai Comuni pilota pugliesi per realizzare interventi diretti a:
 - diffondere una cultura della parità di genere;
 - promuovere la formazione/aggiornamento professionale nella struttura amministrativa;
 - incentivare l'adozione di azioni di sistema.

ART. 2

Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai Comuni

- 1. La Regione Puglia, secondo gli indirizzi contenuti nella DGR n._____ "Approvazione "Linee di indirizzo GENEREinCOMUNE per la concessione di contributi per all'attuazione della parità di genere in Comuni pilota della Puglia". Approvazione schema di convenzione con ANCI Puglia." ha identificato il settore e definito i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo, così come specificati nello schema di Avviso allegato alla presente convenzione.
- 2. L'ANCI Puglia procederà alla pubblicazione e gestione dell'Avviso adottando lo schema di Avviso Pubblico allegato alla presente Convenzione. Gli aspetti non definiti nello schema di bando, ove non già disciplinati dalla legge, saranno definiti da ANCI Puglia in accordo con la Regione Puglia, fermo restando che il bando dovrà essere pubblicato entro il 31 gennaio 2023, mentre il termine dell'avvio di almeno un'attività è fissato preferibilmente al 30.06.2023
- 3. L'ANCI Puglia, come gestore delle risorse regionali, potrà richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli definiti nell'Avviso ove si presentino problematiche di carattere amministrativo che possano compromettere la celerità dell'azione di spesa e rendicontazione di concerto con la Regione Puglia, Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere
- 4. Eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Avviso di cui all'allegato B alla presente convenzione potranno essere adottate da ANCI Puglia, previo consenso scritto della Regione Puglia, Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere.

ART. 3

Rapporti finanziari

- 1. La Regione Puglia si impegna a trasferire all'ANCI Puglia le risorse derivanti dalla DGR n.______ "Approvazione "Linee di indirizzo GENEREINCOMUNE per la concessione di contributi per all'attuazione della parità di genere in Comuni pilota della Puglia". Approvazione schema di convenzione con ANCI Puglia." per l'espletamento delle attività ivi previste, per un importo complessivo pari ad € 380.000,00 (trecentottantamila/00) come di seguito ripartito:
 - a. € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) per l'erogazione dei contributi ai Comuni selezionati attraverso Avviso Pubblico;
 - b. € 20.000,00 (ventimila/00) per le misure trasversali che saranno svolte da ANCI Puglia ai fini dell'attuazione dell'intervento.
- 2. Le predette risorse saranno versate in un'unica soluzione e, quanto ai contributi ai Comuni selezionati, ripartite e versate dall'ANCI Puglia ai Comuni secondo i criteri e le modalità previsti

nella DGR DGR n._____ "Approvazione "Linee di indirizzo GENEREinCOMUNE per la concessione di contributi per all'attuazione della parità di genere in Comuni pilota della Puglia". Approvazione schema di convenzione con ANCI Puglia" e nell'Avviso Pubblico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto .

- 3. La Regione Puglia trasferirà le risorse di cui al primo comma successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.
- 4. L' ANCI Puglia si impegna a fornire alla Regione Puglia all'esito della procedura selettiva, una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali di cui al comma 1, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e delle risorse erogate.
- 5. La Regione si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a dimostrare le attività effettivamente svolte.

ART. 4 Durata della convenzione

- 1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività previste all'art. 1, che non devono superare i 36 mesi dalla ferma restando ogni responsabilità per situazioni che emergano anche successivamente.
- 2. La concessione da parte del dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere, su richiesta motivata di ANCI Puglia, di eventuali proroghe dei termini per il completamento del Progetto, non danno luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione.

ART. 5 Attività ed impegni reciproci

- 1. La Regione Puglia, per il tramite della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere, si impegna a:
 - a) garantire la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione;
 - b) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 della presente Convenzione garantendo il trasferimento delle stesse all'ANCI Puglia;
 - c) validare le rendicontazioni analitiche presentate dall'ANCI Puglia concernenti l'utilizzo delle risorse di cui al precedente punto.
- 2. La Regione Puglia si riserva la possibilità di formulare indirizzi, anche di natura interpretativa, in fase di attuazione della presente convenzione nonché di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.
- 3. L'ANCI Puglia si impegna a:
 - a) realizzare le attività in oggetto secondo le modalità previste nella Convenzione stessa e nell'allegato Avviso Pubblico;
 - b) garantire la collaborazione con l'Amministrazione regionale al fine di assicurare il massimo coordinamento delle azioni di informazione, accompagnamento e monitoraggio delle attività;
 - c) produrre una relazione finale nella quale siano evidenziati l'andamento delle attività, gli obiettivi conseguiti, l'efficacia e l'impatto delle azioni realizzate, corredata della rendicontazione e della documentazione di spesa da trasmettere alla Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere;
 - d) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione della presente Convenzione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa e la documentazione probatoria sottostante, anche inclusi eventuali cofinanziamenti.

ART. 6 Proprietà dei risultati

I documenti contenenti le risultanze delle attività delle parti firmatarie della presente convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali. Negli eventuali usi si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 7

Responsabilità

I sottoscrittori, si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a svolgere le attività previste dalla presente convenzione con la massima diligenza.

ART. 8

Riservatezza

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono trattati dai sottoscrittori nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018. Unioncamere Puglia assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati e si impegna a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche e ad assicurare in qualunque momento l'esercizio dei diritti di cui all'art. 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

ART. 9 Controversie

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

- 1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
- 2. È fatto divieto ad Anci Puglia di elaborare e divulgare in modo autonomo i dati derivanti dalle attività della Convenzione.

ART. 11

Oneri fiscali, spese contrattuali

- 1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del DPR n. 263 del 26/10/1972 e ss. mm. e ii. a cura e spese della parte richiedente.
- 2. È inoltre esente da bollo ai sensi del D. lgs n. 117 del 2017 e s.m.i.

ART. 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa.

Bari, _	
Letto.	confermato e sottoscritto

Per la Regione Puglia	Per l'ANCI Puglia

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2 della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.